



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 gennaio 2022
(OR. en)

5394/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0002(NLE)**

**FISC 14
ECOFIN 45**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 gennaio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 8 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente all'aggiornamento del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 8 final.

All.: COM(2022) 8 final



Bruxelles, 13.1.2022
COM(2022) 8 final

2022/0002 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente
all'aggiornamento del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Dal 1977 la direttiva IVA¹ dispone un'esenzione per le cessioni e le prestazioni destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord che partecipino a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato. Tale esenzione è stata istituita per le situazioni in cui si interrompe il circolo del flusso di entrate e spese, in quanto l'IVA su tali cessioni e prestazioni costituirebbe di norma un'entrata per lo Stato in cui sono ubicate le forze armate, anziché per il loro Stato. Essa figura fra le esenzioni di cui all'articolo 151 della direttiva IVA.

La direttiva sulle accise² dispone dal 1993 un'esenzione analoga dall'accisa³ per i movimenti di beni sottoposti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

In dicembre 2019⁴ il Consiglio ha adottato modifiche alla direttiva IVA e alla direttiva sulle accise, introducendo esenzioni relativamente agli sforzi di difesa profusi dalle forze armate di uno Stato membro in un altro Stato membro ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), istituita come politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) nel 2000. La data di entrata in applicazione delle nuove misure da parte degli Stati membri è il 1° luglio 2022.

In luglio 2021⁵ il Consiglio ha adottato modifiche alla direttiva IVA, introducendo ulteriori esenzioni relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare retroattivamente tali nuove esenzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le misure di cui al regolamento di esecuzione IVA⁶ che attuano le esenzioni di cui all'articolo 151 della direttiva IVA devono pertanto essere adattate di conseguenza.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è strettamente collegata alle modifiche alla direttiva IVA e alla direttiva sulle accise adottate in dicembre 2019, volte a integrare il piano d'azione sull'IVA del 2016⁷ che

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1](#)).

² Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ([GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12](#)).

³ Le accise disciplinate dal diritto dell'UE sono applicate alle bevande alcoliche, ai prodotti del tabacco lavorato e ai prodotti energetici (carburante per motori e combustibile per riscaldamento, come petrolio e benzina, energia elettrica, gas naturale, carbone e coke). La struttura delle imposte e le aliquote minime sono armonizzate a livello unionale.

⁴ Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ([GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10](#)).

⁵ Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 ([GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1](#)).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) ([GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1](#)).

stabilisce nuove modalità per ammodernare il sistema dell'IVA al fine di semplificarlo nonché di renderlo più resistente alle frodi e più agevole per gli operatori commerciali. Essa è altresì strettamente collegata alle modifiche alla direttiva IVA adottate nel luglio 2021, che introducono esenzioni per quanto riguarda le misure dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria in atto.

L'obiettivo della proposta è fornire le misure necessarie per attuare le nuove esenzioni ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettere a ter), b bis) e b ter), della direttiva IVA nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis), della direttiva sulle accise.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (EUGS)⁸ e con il piano d'attuazione sulla sicurezza e la difesa⁹, che stabilisce proposte volte ad attuare l'EUGS nel settore della sicurezza e della difesa.

Essa realizza l'impegno della Commissione riguardo al piano d'azione sulla mobilità militare¹⁰ per valutare la praticabilità di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO.

La proposta è inoltre coerente con il piano d'azione europeo in materia di difesa¹¹, che include il varo di un Fondo europeo per la difesa¹² e il meccanismo Athena¹³, che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, disciplina il finanziamento delle spese comuni delle missioni e delle operazioni militari dell'UE nell'ambito della PSDC.

La proposta è inoltre in linea con le iniziative dell'Unione adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 e sostiene in particolare le misure urgenti adottate nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza (ESI¹⁴), al fine di affrontare gli effetti della crisi sanitaria in corso.

⁷ *Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte*, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA ([COM\(2016\) 148 final](#)).

⁸ [Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea](#).

⁹ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf

¹⁰ *Piano d'azione sulla mobilità militare*, comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio ([JOIN\(2018\) 5 final](#)).

¹¹ *Piano d'azione europeo in materia di difesa*, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ([COM\(2016\) 950 final](#)).

¹² Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 ([GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149](#)). Il Fondo fornirà 2,6 miliardi di EUR per finanziare direttamente progetti di ricerca collaborativi e competitivi, in particolare attraverso sovvenzioni, e 5,3 miliardi di EUR per integrare gli investimenti degli Stati membri mediante il cofinanziamento delle spese collaborative di sviluppo per l'elaborazione di prototipi, la successiva omologazione e i requisiti di collaudo.

¹³ [Decisione \(PESC\) 2015/528 del Consiglio](#), relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC ([GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39](#)).

¹⁴ Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19 ([GU L 117 del 15.4.2020, pag. 3](#)).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva IVA. Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Al fine di integrare l'allineamento del trattamento IVA e delle accise degli sforzi di difesa nell'UE e nell'ambito della NATO stabilito dalle modifiche apportate alla direttiva IVA e alla direttiva sulle accise nonché per consentire l'applicazione pratica delle esenzioni introdotte nella direttiva IVA al fine di sostenere le misure dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, è necessario il corrispondente adeguamento del regolamento di esecuzione IVA. Gli Stati membri non potrebbero affrontare la questione agendo da soli. L'adeguamento richiede una proposta della Commissione al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA,

- **Proporzionalità**

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati connessi al corretto funzionamento del mercato unico e alla progressiva definizione di una politica di difesa comune nell'ambito della PSDC. La presente proposta riguarda aspetti pratici derivanti dall'allineamento dell'ambito di applicazione delle esenzioni per gli sforzi di difesa dell'Unione e della NATO nonché dall'introduzione di nuove esenzioni relative alle misure dell'Unione adottate in risposta alla pandemia di COVID-19, già adottate dal Consiglio, che incideranno solo in misura minima sulla base imponibile.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA si propone un regolamento di esecuzione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST E DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri, consultati nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA¹⁵, hanno ampiamente confermato l'esigenza di agire a livello unionale introducendo un'esenzione dall'IVA per le forniture connesse allo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione analoga a quella per le forniture connesse allo sforzo di difesa nell'ambito della NATO, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva IVA.

Per quanto riguarda le misure in risposta alla pandemia di COVID-19, non è stata effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi a causa del carattere urgente dell'iniziativa.

La presente proposta attua esclusivamente le modalità pratiche necessarie per una corretta applicazione di tali nuove esenzioni IVA in pratica.

¹⁵ Il gruppo informale di rappresentanti delle amministrazioni fiscali nazionali, che fornisce alla Commissione un foro per la consultazione di esperti nel settore dell'IVA provenienti dagli Stati membri per quanto riguarda le iniziative prelegislative.

- **Assunzione e uso di perizie**

Prima di proporre l'introduzione dell'esenzione IVA per le forniture collegate allo sforzo di difesa nell'ambito dell'UE, la Commissione ha raccolto pareri mediante la consultazione con i rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)¹⁶, l'Agenzia europea per la difesa (AED)¹⁷ e gli esperti della difesa che assistevano i membri del gruppo sul futuro dell'IVA. Per l'esenzione proposta in risposta alla pandemia di COVID-19 la Commissione si è affidata alle informazioni di dominio pubblico relative alla situazione epidemiologica e alle pertinenti prove scientifiche a disposizione relative alla pandemia in corso. Per la presente proposta che attua tali esenzioni non sono state necessarie ulteriori perizie.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata all'esercizio REFIT e non incide in modo particolare sulle microimprese o le PMI.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta si limita a modificare il certificato di esenzione necessario per applicare le esenzioni IVA nella pratica ma non modifica l'ambito di applicazione delle esenzioni in sé. Non vi sono pertanto incidenze per il bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte nell'ambito delle sue responsabilità per garantire l'applicazione corretta della legislazione dell'UE in materia di IVA e di accise.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli articoli 1 e 2 della proposta sostituiscono il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA con una nuova versione che comprende anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso ufficiale delle forze armate di uno Stato membro che partecipano a un'attività dell'Unione in un altro Stato membro nell'ambito della PSDC nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalla Commissione europea o da qualsiasi agenzia od organismo europeo nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Esistono due versioni del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise allegato alla proposta a causa della tempistica dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla direttiva IVA. Il certificato di cui all'allegato I della proposta, che comprende una casella relativa agli organismi beneficiari nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, entra in applicazione con effetto immediato. Esso sarà sostituito a decorrere dal 1° luglio 2022 dalla versione di cui all'allegato II della proposta, ove è aggiunta una casella che comprende le attività nell'ambito della PSDC.

¹⁶ Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) assiste l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in tutte le sue responsabilità, compresa la PSDC.

¹⁷ L'AED è stata istituita nel 2004 mediante l'Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).

Fatto salvo il recesso del Regno Unito dall'Unione, rimane la casella di cui all'allegato II in riferimento alla forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro. A norma dell'accordo di recesso¹⁸ e in particolare del Protocollo relativo alle zone di sovranità a Cipro¹⁹, alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise ed altre forme di imposizione indiretta adottate a norma dell'articolo 113 TFUE²⁰ e il Regno Unito rilascerà certificati di esenzione previa approvazione della Repubblica di Cipro²¹.

¹⁸ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

¹⁹ Protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 146).

²⁰ Articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo relativo alle zone di sovranità a Cipro.

²¹ Articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo relativo alle zone di sovranità a Cipro.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente all'aggiornamento del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio² sono state modificate dalla direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio³, che ha introdotto esenzioni dall'IVA e dalle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1° luglio 2022.
- (2) La direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata dalla direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio⁴, che ha introdotto nuove esenzioni IVA relativamente alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (3) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio⁵ presenta un certificato che funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell'esenzione dall'IVA e/o dalle accise a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di applicare la nuova esenzione dall'IVA agli sforzi di difesa e le esenzioni dall'IVA relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 in modo uniforme, è necessario adeguare detto certificato.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

³ Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

⁴ Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (4) Per quanto riguarda le nuove esenzioni IVA relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 nell'ambito della direttiva 2006/112/CE, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismo beneficiario la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo europeo nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. A tal fine l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere modificato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Per quanto riguarda la nuova esenzione dall'IVA per gli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismo beneficiario la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo europeo nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19 nonché le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. A tal fine l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere modificato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente